

REGOLAMENTO (CE) N. 867/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2009

recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 1242/2008 ⁽²⁾ della Commissione si definiscono le classi di orientamento tecnico-economico (OTE). In base a tali definizioni taluni allevamenti di erbivori non possono essere classificati per OTE e per altri allevamenti la classificazione così ottenuta non è la più adeguata.
- (2) Nell'allegato II, parte B, del regolamento (CE) n. 1242/2008 si stabiliscono norme per il raggruppamento delle classi di dimensione economica. Tali norme riducono le possibilità degli Stati membri di elaborare piani di selezione più idonei.
- (3) Negli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 compaiono alcune descrizioni e nomi non agevolmente comprensibili che devono essere chiariti.
- (4) Il regolamento (CE) n. 781/2009 del 27 agosto 2009 ha modificato la descrizione e il codice di taluni prodotti a cui si riferisce il regolamento (CE) n. 1242/2008 e che sono elencati nel regolamento (CE) n. 868/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, relativo alla scheda

aziendale da utilizzare per la constatazione dei redditi nelle aziende agricole e l'analisi del funzionamento economico di dette aziende ⁽³⁾.

- (5) Inoltre in alcune versioni linguistiche devono essere rettificati i nomi di talune classi di orientamento tecnico-economico (OTE) di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1242/2008. Per motivi di coerenza il termine «azienda» deve essere soppresso nella definizione di un OTE e, a fini di una miglior comprensione, in alcune definizioni di OTE devono essere sostituiti certi termini relativi a talune categorie di pollame.
- (6) Occorre pertanto modificare e rettificare il regolamento (CE) n. 1242/2008.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario per la rete di informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e IV del regolamento (CE) n. 1242/2008 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio 2010 per la rete di informazione contabile agricola e, per l'indagine sulla struttura delle aziende agricole, a decorrere dall'indagine 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU 109 del 23.6.1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 3.⁽³⁾ GU L 237 del 4.9.2008, pag. 18.